



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
*IL TRIBUNALE DI BENEVENTO*  
*SEZIONE SECONDA CIVILE*

In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente:

*SENTENZA*

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3000949/2011, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

*TRA*

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (*avv.ti Francesco Fiore, Carmine Liguori ed Antonio Ferrara, giusta procura in atti*)

*Parte attrice*

*E*

COLELLA CLEMENTE e BOSO PAOLA (*avv. Ugo Campese, giusta procura in atti*)

*Parte convenuta*

*NONCHE'*

CREDITO FONDIARIO S.P.A., già CENTRO LEASING S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (*avv.ti Sandro Manzati e Pasquale Giugliano, giusta procura in atti*)

GUBER S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (*avv. Angelo Tullio De Vito, giusta procura in atti*)

*Interventori ex art. 105 c.p.c.*

\* \* \*

*CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)*

1. Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, sulla premessa di essere creditrice di €.356434/29 nei confronti della società Plasted S.R.L., credito garantito da Colella Clemente giusta fideiussione nr. 1022221/48 in atti, conveniva quest'ultimo in giudizio, unitamente alla moglie Boso Paola, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale da loro



costituito per soddisfare le esigenze della propria famiglia, in quanto ritenuto lesivo delle ragioni creditorie.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, come in atti motivato. In particolare, Colella Clemente deduceva la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei propri confronti e negava di aver rilasciato la fideiussione prima della costituzione del fondo patrimoniale e fino all'importo di €.528000.

3. Nel corso del giudizio le società Guber S.p.A. e Centro Leasing S.p.A., nella qualità di creditori di Colella Clemente, intervenivano ex art. 105, co. 2 c.p.c. a sostegno della domanda attrice.

4. All'udienza del 5/6/2013 Colella Clemente proponeva querela di falso avverso la fideiussione. Deduceva, infatti, di aver sottoscritto il relativo modulo prestampato in bianco e che lo stesso era stato evidentemente compilato successivamente da altro soggetto in assenza di alcun patto di riempimento. Produceva in giudizio copia del suindicato modulo contenente esclusivamente la propria sottoscrizione.

5. Espletata C.T.U. ed assunti i mezzi di prova, con sentenza nr. 894/2017 questo tribunale accoglieva la domanda e dichiarava la falsità della fideiussione nr. 1022221/48 (all. nr. 8 produzione di MPS), con data parzialmente leggibile (18 aprile di un anno rimasto incerto), in quanto sottoscritta da Colella Clemente su modulo in bianco, in mancanza di prova che il riempimento sia avvenuto sulla base di un accordo raggiunto dalle parti.

6. All'udienza del 10/5/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni – come in verbale d'udienza, il cui contenuto si ha per richiamato – ed all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

7. Il fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, è stato costituito da Colella Clemente e Boso Paola con atto del 6/5/2008, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento in data 21/5/2008.

8. Ciò posto, si rileva che il titolo azionato dalla parte attrice nei confronti di Colella Clemente è innanzitutto la fideiussione nr. 1022221/48, che non reca una data completamente leggibile ai fini della valutazione della sua anteriorità o posteriorità rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, ma che, soprattutto, è stata dichiarata falsa con sentenza di questo tribunale nr.



894/2017, a definizione del procedimento di querela di falso introdotto dal convenuto Colella.

9. Alla data della costituzione del fondo, poi, parte attrice non aveva neppure conseguito, sulla base della fideiussione di cui è stata accertata la falsità, il decreto ingiuntivo nr. 602/2009, che, peraltro, non risulta notificato a Colella Clemente, come da questi ritualmente eccepito. Infatti, parte attrice ha prodotto in giudizio solo la copia di una facciata di una cartolina postale asseritamente riferita alla spedizione del suindicato provvedimento monitorio, ma priva del numero di riferimento della raccomandata e non compilata quanto alle voci inerenti le modalità di notifica.

10. Per quanto innanzi, l'unico titolo della pretesa creditoria vantata dalla parte attrice è il decreto ingiuntivo nr. 602/2009, di cui non è stata documentata l'eventuale caducazione, ciò a fronte, come già detto dell'accertata falsità della fideiussione. Trattasi di atto posteriore al fondo patrimoniale, pertanto, era onere della parte attrice fornire prova che la costituzione del medesimo sia stata dolosamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito di cui al futuro provvedimento monitorio e che Boso Paola fosse a conoscenza di ciò.

11. Tale prova non è stata fornita, atteso che parte attrice ha fondato l'azione sulla pretesa posteriorità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto alla fideiussione, quindi, sulla previsione e consapevolezza da parte del debitore Colella e di Boso Paola di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie con il compimento di un atto di diminuzione della consistenza patrimoniale in ragione del disposto di cui all'art. 170 cod. civ. Alcuni elementi di prova, invece, è stato fornito al fine di dimostrare il diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico dei convenuti rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, come innanzi specificato.

12. D'altronde, a fronte dell'accertata falsità della fideiussione non è neppure sostenibile che Colella Clemente al momento della costituzione del fondo fosse a conoscenza di un credito di cui, in definitiva, non vi era alcun titolo. Per la medesima ragione tale consapevolezza non è configurabile neppure in capo a Boso Paola.

13. Per quanto innanzi, la domanda è infondata ed è rigettata.



14. Le spese di lite sostenute dalla parte convenuta sono poste in capo alla parte attrice ed agli interventori adesivi dipendenti secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - valore della lite compreso tra €.260000/01 ed €.520000 - valori minimi di liquidazione, in ragione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.

*P.Q.M.*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., CENTRO LEASING S.P.A. e GUBER S.P.A., in persona dei propri rapp.ti legali p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di COLELLA CLEMENTE e BOSO PAOLA, che liquida in €.12678 per onorari oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti;
- ordina alla competente Conservatoria dei RR.II. di provvedere, a richiesta delle parti e spese a carico della parte attrice, alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio.

Benevento, 3 dicembre 2018.

*IL GIUDICE*

dott. Aldo De Luca

